

# STATUTO

## TERME DI SUIO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: LATINA LT VIA COSTA N.1

Codice fiscale: 02127180590

Numero Rea: LT - 148023

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2003 - Statuto completo .....	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETÀ' TERME DI SUIO S.R.L.

TITOLO I

Costituzione-Sede-Oggetto-Durata

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "TERME DI SUO S.R.L."

Art. 2 - La Società ha sede in Latina, Via Costa n. 1.

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, stabilimenti, magazzini, depositi, e simili per esercitare la propria attività anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - La Società ha per scopo:

a) lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo in tutte le sue componenti, mediante la promozione di progetti riguardanti il comprensorio termale di Suio di Castelforte nel suo complesso con particolare attenzione ai processi di innovazione;

b) la promozione e la realizzazione di studi di fattibilità e progetti di ricerca e sviluppo esecutivi, ordinari e straordinari ammissibili a finanziamenti regionali, statali e comunitari riguardanti le attività termali e la valorizzazione di risorse complementari compatibili con le esigenze di tutela ambientale che siano in grado di integrare l'offerta turistico termale di Suio, con l'ausilio di progettisti qualificati e comunque nel pieno rispetto delle norme in materia di attività riservate a professionisti

iscritti ad albi;

c) interventi nei settori idrogeologico, geologico, geotermico delle acque minerali e termominerali, salvaguardia ed organizzazione ambientale delle infrastrutture finalizzate agli obiettivi del presente Statuto e di quanto altro compatibile con l'attesa di valorizzazione turistica delle terme di Suio anche in un quadro di stretta relazione con le risorse naturalistiche, storiche e monumentali offerte dalla costa e dalle aree interne del basso Lazio;


d) lo sviluppo e la valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali e dell'acquacoltura, nonché la diffusione delle attività di formazione, aggiornamento e ricerca in tali campi;

e) modernizzazione e specializzazione delle terme di Suio, al fine di conseguire un primato in specifici trattamenti terapeutici e attivando politiche idonee per l'affermazione di Suio come centro termale climatico-salutistico e sanitario;

f) promozione, istituzione e finanziamento di ricerche, borse di studio e studi scientifici e applicativi sulle particolarità terapeutiche delle acque termali di Suio;

g) compimento di tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili e necessarie per il pieno e corretto utilizzo delle risorse;

h) attività di informazione, documentazione e di promozione pubblicitaria delle risorse termali e ambientali di Suio sia



in Italia che all'estero instaurando rapporti con agenzie turistiche in grado di convogliare turisti in qualsiasi periodo dell'anno;

i) promozione di servizi, consulenza e assistenza agli operatori turistici presenti e a quanti desiderino avviare attività di settore nell'area;

l) rapporti con l'ANCOT (Associazione Nazionale Comuni Termali) e con le Associazioni di settore e turistico in genere, al fine di coordinare al meglio la propria politica termale;


m) rapporti con INPS, INAIL, Ministeri, Enti Pubblici e Privati per agevolare le cure dei loro dipendenti a Suio attraverso pacchetti offerta di soggiorno;

n) promozione e organizzazione di corsi di formazione professionale per il personale addetto alla gestione, al funzionamento e al controllo di alberghi, stabilimenti, impianti termali e parchi, aree, itinerari naturalistici e attività collaterali;

o) partecipazione a mostre, fiere, borse del turismo e del termalismo in Italia e all'estero con l'organizzazione di stands, ecc.;

p) qualsiasi altra azione o iniziativa giudicata idonea a conseguire le finalità della società.

Nell'ambito dell'oggetto sociale la società può assumere appalti e subappalti con Enti Pubblici, Regioni, Comuni,



Provincie nonché privati, Enti Religiosi, società e con lo Stato.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n.

197/91, e dei decreti legislativi n. 395/93 e n. 58/98, la Società potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che si renderanno opportune e necessarie per conseguire gli scopi sociali.

Essa potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in Società o ditte nazionali ed estere aventi scopo affine, analogo o comunque connesso al proprio.

Art. 4 - La Società avrà la durata a decorrere dalla data dell'atto costitutivo e sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata più di una volta per deliberazione dell'Assemblea dei soci nei modi di legge.

## TITOLO II

### Capitale Sociale-Quote-Soci

Art. 5 - Possono essere Soci:

- a) Nella fase di costituzione e di avvio della Società, unicamente Enti Pubblici locali e Regionali ovvero Organismi da essi partecipati in quota maggioritaria;
- b) Successivamente, anche operatori privati, singoli o



associati, che esercitano attività nei settori: turistico, alberghiero, dell'assistenza sanitaria e dei servizi all'impresе.

Art. 6 - Il capitale sociale è stabilito in euro 51.600,00.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a 1,00 euro (un euro e zero centesimi).

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di 1,00 euro (un euro e zero centesimi).

Il trasferimento ha effetto nei confronti della Società al momento della trascrizione nel libro dei Soci.

Art. 7 - Nessuna quota del capitale sociale potrà essere ceduta o comunque alienata senza prima aver fatto esercitare il diritto di prelazione agli altri soci.

I diritti di prelazione dovranno essere esercitati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta che, il socio avrà fatto all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano. Trascorso tale termine si intenderà espressamente rinunciato dai Soci il menzionato diritto di prelazione. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione dovranno comunicare ai soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e consegnata a mano, entro cinque giorni dalla richiesta, la volontà del

socio uscente.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal precedente art. 5 è demandato all'Assemblea, la quale dovrà preventivamente deliberare al riguardo, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e le nuove quote devono essere offerte ai soci in opzione, salvo quanto previsto dall'art 2441 del codice civile.

### TITOLO III

#### Ordinamento e Amministrazione della Società

#### Capo I°

#### Assemblea dei Soci

Art. 8 - L'Assemblea è composta da tutti i Soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatisi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.




Art. 9 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio, tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedono, quali ad esempio, la mancata emanazione di decreti, circolari o simili applicativi e/o interpretativi di norme fiscali e tributarie, a giudizio insindacabile dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, potrà essere convocata entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, determina il compenso degli Amministratori e delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione della Società e su quelli che per legge sono demandati alla sua competenza.

Art. 11 - L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli altri oggetti che per legge sono demandati alla sua competenza.

Art. 12 - L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia. La convocazione deve essere fatta mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione a tutti i Soci. In tale



avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e il relativo ordine del giorno. Anche in mancanza di convocazione è valida l'Assemblea quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati ai sensi e con le formalità del terzo e del quarto comma dell'art. 2366 C.C. , con le modalità, le maggioranze e i limiti previsti dall'art. 2369 C.C. ed è ammessa all'Assemblea ordinaria e straordinaria di seconda convocazione.

Art. 13 - Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio a mezzo di semplice delega o procura scritta, nei limiti previsti dall'art. 2372 C.C..

Art. 14 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, la maggioranza del capitale sociale.

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto e dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

TITOLO IV

Art. 16 - Nei primi dodici mesi dalla iscrizioni nel Registro delle Imprese, la Società potrà essere amministrata esclusivamente da un Amministratore Unico, nominato sino a revoca o dimissioni. Successivamente, a scelta dell'Assemblea, la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, che durano in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni, se l'Assemblea che provvede alla nomina non ne stabilisce di volta in volta la durata in carica. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nomineranno fra di loro un Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea. Gli Amministratori potranno anche non essere soci.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la firma e la rappresentanza legale della Società, sia in giudizio che di fronte ai terzi con facoltà di nominare direttori e procuratori ad negotia e di delegarli, se del caso, anche della firma sociale con i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno Consiglieri Delegati con i limiti previsti dalla legge

determinando il contenuto e la durata della delega. Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nell'ottemperanza della loro carica.

Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. Le deliberazioni devono essere trascritte in apposito libro e i relativi verbali devono essere firmati dal Presidente o da un altro Amministratore o dal Segretario.

#### TITOLO V

##### Controllo dei Soci

Art.19 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'Amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali. I soci che rappresentino almeno un quinto del capitale hanno inoltre diritto a far eseguire annualmente, a proprie spese la revisione della gestione.

#### TITOLO VI

##### Bilancio e Utili

Art. 20 - L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione

sull'andamento dell'esercizio sociale. Il bilancio, corredato di relazione e nota, deve essere depositato almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea, presso la sede sociale a cura degli Amministratori.

Art. 21 - Dagli utili annuali va dedotta la somma del 5% che va a costituire il fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo va ripartito tra i soci in misura proporzionale alle loro rispettive quote, salvo che l'Assemblea disponga su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione di rimandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di destinarli a speciali riserve o stabilisca, di volta in volta, che al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetti un compenso commisurato al risultato di esercizio comprensivo del compenso medesimo.


#### TITOLO VII

##### Scioglimento e Liquidazione

Art. 22 - La Società si scioglie per il decorso del termine e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di scioglimento l'Assemblea decide le norme per la liquidazione, nomina il liquidatore osservando le disposizioni di legge.

#### TITOLO VIII

##### Clausola Compromissoria



Art. 23 - Le controversie che potessero sorgere tra la Società e i soci, comprese quelle relative alla sua attività, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Latina, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare, da tre arbitri nominati secondo detto Regolamento.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, nel rispetto delle norme degli art. 806 seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### TITOLO IX

##### Disposizioni Generali

Art. 24 - Non si farà luogo alla nomina dei Sindaci fino a che non si sarà verificate le condizione previste dalla legge. In tale caso verranno nominati tre sindaci effettivi e due supplenti, da scegliersi a norma di legge che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 25 - In caso di necessità di cassa è facoltà dei Soci di finanziare in qualsiasi momento la società in proporzione alle quote di capitale e senza corresponsione di interessi; in tal caso i finanziamenti devono essere conformi alle previsioni della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994.

Art. 26 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle altre disposizioni di legge vigenti e

agli usi.

F.to: GIANCARLO SIDDERA

CESARE CIORRA


CARLO PAMPENA

MARIO ASCANI

Claudio Maciariello notaio (vi è il sigillo)

**Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati, in  
più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei rogiti.**

**Si rilascia per uso** *Consulenza*  
*de ore, 28/12/07*

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.